

N. R.G. 8026/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. M. Vaccari

nel procedimento ex art. 287 c.p.c. iscritto al **n. r.g. 8026/2016** epromosso da:

(C.F. con il patrocinio dell'avv. DI

RICORRENTE

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA con il

patrocinio dell'avv.

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 giugno 2022

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che l'istante ha rappresentato per la prima volta con l'istanza in esame di non aver avuto i requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio erariale in relazione al giudizio risarcitorio all'esito del quale è risultata vittoriosa;

che, a prescindere dalla considerazione che risulta incomprensibile come solo a distanza di tempo dalla definizione del giudizio la ricorrente abbia potuto avvedersi della predetta sua condizione, difettano del tutto i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

che infatti il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. in linea di massima suppone sempre l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità di dati indicati per una mera svista;

che peraltro dapprima la dottrina e poi anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.16037/2010, hanno ammesso la correzione integrativa del provvedimento giurisdizionale anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo; per poi estenderla a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale;

che l'applicazione di tali principii ha poi indotto la giurisprudenza di legittimità ad ammettere il ricorso al procedimento ex art. 287 c.p.c. allorché il giudice abbia omissso la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimo patrocinio, il provvedimento deve disporre il pagamento delle spese in parola in favore dello Stato (si veda Cass 4216/2020);

che nel caso di specie l'istanza però non è diretta ad ovviare ad uno dei predetti errori ma a censurare il contenuto concettuale e sostanziale del decisum, per aver condannato la parte abbiente soccombente a rifondere allo Stato le spese ai sensi dell'art. 133 d.P.R. in difetto del necessario presupposto che la parte vittoriosa fosse ammessa al patrocinio erariale e pertanto per ottenere tale risultato il rimedio previsto era la impugnazione della sentenza;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Verona, 07/06/2022

Il Giudice
Dott. M. Vaccari